

MANUALE DI GESTIONE DEI DOCUMENTI

COMUNE DI ROGLIANO

(CONFORME AL DPCM 31 OTTOBRE 2000)

INDICE

SEZIONE I DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	6
Articolo 1 Ambito di applicazione	6
Articolo 2 Definizioni.....	6
SEZIONE II DISPOSIZIONI GENERALI.....	8
Articolo 3 Aree organizzative omogenee.....	8
Articolo 4 Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi	8
Articolo 5 Unicità del protocollo informatico.....	9
Articolo 6 Eliminazione dei protocolli interni	9
Articolo 7 Modello organizzativo adottato per la gestione dei documenti	9
SEZIONE III FORMAZIONE DEI DOCUMENTI.....	10
Articolo 8 Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimi	10
Articolo 9 Formazione dei documenti informatici.....	10
SEZIONE IV RICEZIONE DEI DOCUMENTI.....	11
Articolo 10 Ricezione dei documenti su supporto cartaceo	11
Articolo 11 Ricezione dei documenti informatici.....	11
Articolo 12 Rilascio di ricevute attestanti la ricezione dei documenti cartacei.....	12
Articolo 13 Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informatici	12
SEZIONE V REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI.....	13
Articolo 14 Documenti soggetti a registrazione di protocollo	13
Articolo 15. Documenti non soggetti a registrazione di protocollo	13
Articolo 16 Registrazione di protocollo dei documenti su supporto cartaceo.....	13
Articolo 17 Registrazione di protocollo dei documenti informatici	14
Articolo 18 Segnatura di protocollo	14
Articolo 19 Segnatura di protocollo dei documenti su supporto cartaceo.....	14
Articolo 20 Segnatura di protocollo dei documenti informatici	15
Articolo 21 Annullamento delle registrazioni di protocollo	16
Articolo 22 Registro giornaliero di protocollo.....	16
Articolo 23 Registro giornaliero informatico di protocollo.....	16
Articolo 24 Registro di emergenza	17
Articolo 25 Differimento dei termini di registrazione	17
Articolo 26 Deliberazioni di Giunta e Consiglio, determinazioni dirigenziali, decreti, ordinanze, contratti.....	18
Articolo 27 Verbali di violazione del codice della strada e verbali di violazioni amministrative.....	18
Articolo 28 Modelli I.C.I.....	18
Articolo 29 Documenti inerenti a gare d'appalto e domande di partecipazione a concorsi	18
Articolo 30 Registrazione fatture ed altri documenti contabili ricevuti dall'Amministrazione	19
Articolo 31 Documenti su supporto cartaceo indirizzati nominativamente al personale dell'area organizzativa omogenea	19
Articolo 32 Manifesti al pubblico	19
Articolo 33 Lettere anonime e documenti non firmati	19
Articolo 34 Documenti ricevuti prima via fax e poi, successivamente, in originale su supporto cartaceo.....	20
Articolo 35 Documenti di competenza di altre amministrazioni	20
SEZIONE VI CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI	20
Articolo 36 Piano di conservazione dell'archivio	20
Articolo 37 Classificazione dei documenti	21

SEZIONE VII ASSEGNAZIONE, RECAPITO E PRESA IN CARICO DEI DOCUMENTI

.....	21
41 Modifica delle Articolo 38 Il processo di assegnazione dei documenti	21
Articolo 39 Recapito e presa in carico dei documenti ricevuti su supporto cartaceo.....	21
Articolo 40 Recapito e presa in carico dei documenti ricevuti su supporto informatico	22
Articolo 41 Modifica delle assegnazioni.....	22

SEZIONE VIII SCANSIONE DEI DOCUMENTI SU SUPPORTO CARTACEO.....22

Articolo 42 Documenti soggetti a scansione ed uffici abilitati	22
Articolo 43 Modalità di svolgimento del processo di scansione	24

SEZIONE IX FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI.24

Articolo 44 Identificazione dei fascicoli ed uffici abilitati alla loro formazione.....	24
Articolo 45 Processo di formazione dei fascicoli	24
Articolo 46 Modifica delle assegnazioni dei fascicoli	25

SEZIONE X SPEDIZIONE DEI DOCUMENTI.....25

Articolo 47 Spedizione dei documenti su supporto cartaceo	25
Articolo 48 Spedizione dei documenti informatici.....	26

SEZIONE XI FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI.....26

Articolo 49 Flusso di lavorazione dei documenti ricevuti	26
Articolo 50 Flusso di lavorazione dei documenti spediti	27
Articolo 51 Flusso di lavorazione dei documenti interni.....	27

SEZIONE XII GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI.....27

Articolo 52 Comunicazioni informali tra uffici utente	27
Articolo 53 Scambio di documenti tra uffici utente	27
Articolo 54 Comunicazioni ufficiali basate su documenti cartacei	28
Articolo 55 Comunicazioni ufficiali basate su documenti informatici.....	28

SEZIONE XIII ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI..29

Articolo 56 Tenuta e conservazione dei fascicoli cartacei dell'archivio corrente	29
Articolo 57 Versamento dei fascicoli cartacei nell'archivio di deposito	29
Articolo 58 Gestione dell'archivio di deposito, selezione periodica dei documenti e formazione dell'archivio storico dell'Amministrazione	29
Articolo 59 Memorizzazione dei documenti informatici	30
Articolo 60 Archiviazione ottica	30
Articolo 61 Selezione e scarto archivistico	30

SEZIONE XIV GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI30

Articolo 62 Banca dati dei procedimenti amministrativi	30
Articolo 63 Avvio dei procedimenti amministrativi e registrazione dei loro stati di avanzamento	31

SEZIONE XV ACCESSIBILITÀ AL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI31

Articolo 64 Accessibilità da parte degli utenti appartenenti all'area organizzativa omogenea AMC.PG.A01.....	31
Articolo 65 Accesso da parte di utenti esterni all'Amministrazione	32
Articolo 66 Accesso da parte di utenti appartenenti ad altre aree organizzative omogenee, o ad altre Pubbliche Amministrazioni ...	32

**SEZIONE XVI PIANO DI SICUREZZA INFORMATICA RELATIVO ALLA
FORMAZIONE, GESTIONE, TRASMISSIONE, INTERSCAMBIO, ACCESSO E
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI.33**

**SEZIONE XVII FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI
DOCUMENTI38**

ALLEGATO N° 1	ELENCO DEGLI UFFICI UTENTE DELL'AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA AMC.PG.A01	39
ALLEGATO N° 2	ABILITAZIONI ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI	39
ALLEGATO N° 3	DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE ED ESCLUSI DALLA PROTOCOLLAZIONE... ..	39
ALLEGATO N° 4	PIANO DI CONSERVAZIONE DELL'ARCHIVIO.....	39
ALLEGATO N° 5	UFFICI UTENTE ABILITATI ALL'ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI E CRITERI DI SMISTAMENTO	40
ALLEGATO N° 6	LIVELLI DI RISERVATEZZA E LOGICHE DI PROTEZIONE DA ACCESSI NON AUTORIZZATI	40

SEZIONE I DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente manuale di gestione dei documenti è adottato ai sensi degli articoli 3 e 5, del DPCM 31 ottobre 2000, recante le regole tecniche per il protocollo informatico.

2. Esso disciplina le attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed archiviazione dei documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali e dei procedimenti amministrativi dell'Amministrazione Comunale di Rogliano

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente manuale s'intende:

- a) per *Amministrazione*, il Comune di Rogliano;
- b) per *area organizzativa omogenea*, un insieme di funzioni e di strutture, individuate dall'Amministrazione che opera su tematiche omogenee e che presenta esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato [cfr. art. 2, comma 1, lettera n), del DPCM 31 ottobre 2000];
- c) per *documento amministrativo*, ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
- d) per *documento informatico*, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- e) per *firma digitale*, il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
- f) per *impronta di un documento informatico*, una sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto;
- g) per *gestione dei documenti*, l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dall'Amministrazione, nell'ambito del sistema di classificazione adottato;
- h) per *sistema di gestione informatica dei documenti*, l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dall'Amministrazione per la gestione dei documenti;
- i) per *segnatura di protocollo*, l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso;
- j) per *archivio corrente*, la parte di documentazione relativa agli affari ed ai procedimenti in corso di trattazione, o comunque verso i quali sussiste un interesse corrente;
- k) per *archivio di deposito*, la parte di documentazione relativa ad affari esauriti, non più occorrenti quindi alla trattazione degli affari in corso, ma non ancora destinata istituzionalmente alla conservazione permanente e alla consultazione da parte del;
- l) per *archivio storico*, il complesso di documenti relativi ad affari esauriti e destinati, previa operazioni di scarto, alla conservazione permanente per garantirne in forma adeguata la consultazione al pubblico;
- m) per *titolario di classificazione*, un sistema precostituito di partizioni astratte gerarchicamente ordinate, individuato sulla base dell'analisi delle competenze dell'Amministrazione, al quale deve ricondursi la molteplicità dei documenti prodotti,

- per consentirne la sedimentazione secondo un ordine logico che rispecchi storicamente lo sviluppo dell'attività svolta;
- n) per *piano di conservazione degli archivi*, il piano, integrato con il sistema di classificazione, contenente i criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali;
- o) per *fascicolo*, l'unità archivistica che raccoglie i documenti relativi ad un procedimento amministrativo o ad un affare;
- p) per *classificazione*, l'operazione che consente di organizzare i documenti in relazione alle funzioni e alle modalità operative dell'Amministrazione;
- q) per *fascicolazione*, l'operazione di riconduzione dei singoli documenti classificati in tanti fascicoli corrispondenti ad altrettanti affari o procedimenti amministrativi;
- r) per *assegnazione*, l'operazione d'individuazione dell'ufficio utente competente per la trattazione del procedimento amministrativo o affare, cui i documenti si riferiscono.
- s) per *supporto di memorizzazione*, il mezzo fisico atto a registrare permanentemente informazioni rappresentate in modo digitale, su cui l'operazione di scrittura comporti una modifica permanente ed irreversibile delle caratteristiche del supporto stesso;
- t) per *archiviazione ottica*, l'operazione che genera, su di un supporto di memorizzazione, una registrazione contenente la versione iniziale di una istanza di un documento informatico;
- u) per *ufficio utente*, un ufficio dell'area organizzativa omogenea che utilizza i servizi messi a disposizione dal sistema di gestione informatica dei documenti;
- v) per *testo unico*, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, pubblicato con DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- w) per *Servizio*, il Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del testo unico

SEZIONE II DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3 - Aree organizzative omogenee

1. Ai fini della gestione dei documenti l'Amministrazione individua una sola area organizzativa omogenea denominata **AMMINISTRAZIONE COMUNALE** e composta dall'insieme di tutte le sue strutture. A tale area viene assegnato il codice identificativo **AMC.PG.A01** [cfr. artt. 3 e 12, DPCM 31 ottobre 2000].
2. Nell'allegato n° 1 sono riportati l'insieme degli uffici utente che compongono l'area AMC.PG.01, con la loro articolazione gerarchica [cfr. art. 3, comma 1, lettera a).

Articolo 4 - Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi

1. Nell'ambito dell'area organizzativa omogenea AMC.PG.A01 è istituito un Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi. Esso è funzionalmente individuato nell'Ufficio ARCHIVIO GENERALE e fa capo al Responsabile di questa struttura [cfr. art. 61, commi 1 e 2, del testo unico].
2. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Responsabile, la direzione del Servizio è affidata al dipendente di categoria più elevata che opera nel Servizio Archivio. [cfr. art. 3, comma 1, lettera b), DPCM 31 ottobre 2000].
3. Al Servizio sono assegnati i compiti di cui all'articolo 61, comma 3, del testo unico e precisamente:
 - a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni del sistema di protocollo informatico, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;

- b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto della normativa vigente;
 - c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo;
 - d) conserva le copie dei dati di protocollo e dei documenti archiviati su supporto informatico, in luoghi sicuri e differenti;
 - e) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico e le attività di gestione dell'archivio di cui agli articoli 67, 68 e 69 dello stesso testo unico;
 - f) autorizza le operazioni di annullamento delle registrazioni di protocollo;
 - g) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento da parte del personale autorizzato e degli incaricati.
4. Al Responsabile del Servizio compete inoltre il costante aggiornamento di tutti gli allegati al presente manuale.

Articolo 5 - Unicità del protocollo informatico

1. Nell'ambito dell'area organizzativa omogenea AMC.PG.A01 la numerazione delle registrazioni di protocollo è unica e rigidamente progressiva. Essa si chiude al 31 dicembre e ricomincia da 1 all'inizio di ogni anno.
2. Il numero di protocollo è costituito da almeno sette cifre numeriche, ai sensi dell'articolo 57 del testo unico.
3. Non è consentita l'identificazione dei documenti mediante l'assegnazione manuale di numeri di protocollo che il sistema informatico ha già attribuito ad altri documenti, anche se questi documenti sono strettamente correlati tra loro.

Articolo 6 - Eliminazione dei protocolli interni

1. Con l'entrata in funzione del sistema di gestione informatica dei documenti, comunicata dal Responsabile del Servizio a tutti gli uffici utente con almeno 60 giorni di anticipo, sono eliminati tutti i sistemi di registrazione dei documenti alternativi al protocollo informatico [cfr. art. 3, comma 1, lettera d), DPCM 31 ottobre 2000], compresi i protocolli riservati.

Articolo 7 - Modello organizzativo adottato per la gestione dei documenti

1. Per la gestione dei documenti è adottato un modello organizzativo di tipo decentrato che prevede la partecipazione attiva di più soggetti ed uffici utente, ognuno dei quali è abilitato a svolgere soltanto le operazioni di propria competenza.
2. Le abilitazioni all'utilizzo delle funzionalità del sistema di gestione informatica dei documenti, ovvero l'identificazione degli uffici utente e del personale abilitati allo svolgimento delle operazioni di registrazione di protocollo, organizzazione e tenuta dei documenti all'interno dell'area organizzativa omogenea, sono riportate nell'allegato n° 2 e sono costantemente aggiornate a cura del Responsabile del Servizio.

SEZIONE III FORMAZIONE DEI DOCUMENTI

Articolo 8 - Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimi

1. I documenti sono di norma prodotti con sistemi informatici, ai sensi dell'articolo 3 del D. L.vo 12 febbraio 1993, n. 39.
2. Le regole per la determinazione dei contenuti e della struttura dei documenti sono definite dalla dirigenza ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D. L. vo 29/93 [cfr. art. 3, comma 4, deliberazione AIPA 51/2000 [cfr. art. 3, comma 4, della Deliberazione AIPA 51/2000, recante le regole tecniche in materia di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 18, comma 3, del DPR 513/97].

- denominazione e stemma dell'Amministrazione;
- indicazione dell'area organizzativa omogenea e dell'ufficio utente che ha prodotto il documento;
- indirizzo completo con numero di telefono e fax;
- indirizzo di posta elettronica;
- data completa, luogo, giorno, mese, anno;
- numero degli allegati, se presenti;
- oggetto del documento;
- sottoscrizione del Responsabile, o dei Responsabili, quando prescritta.

Articolo 9 - Formazione dei documenti informatici

1. La sottoscrizione dei documenti informatici, quando prescritta, è ottenuta con un processo di firma digitale conforme alle disposizioni contenute nel testo unico e alle regole tecniche di cui al DPCM 8 febbraio 1999. L'Amministrazione si avvale pertanto dei servizi di una Certification Authority iscritta nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AIPA [cfr. art. 5, deliberazione AIPA 51/2000].

2. I documenti informatici prodotti dall'Amministrazione, indipendentemente dal software utilizzato per la loro redazione, prima della sottoscrizione con firma digitale, sono convertiti in uno dei formati standard previsti dalla normativa vigente in materia di archiviazione [cfr. Deliberazione AIPA n° 42/2001, recante le regole tecniche per la conservazione dei documenti].

3. Per la formazione dei documenti informatici per i quali non è prescritta la sottoscrizione, fermo restando l'impiego dei formati standard validi per l'archiviazione, si utilizzano i servizi di identificazione ed autenticazione disponibili sul rete dell'Amministrazione.

SEZIONE IV RICEZIONE DEI DOCUMENTI

Articolo 10 - Ricezione dei documenti su supporto cartaceo

1. I documenti su supporto cartaceo possono pervenire all'area organizzativa omogenea AMC.PG.A01 attraverso:

- a) il servizio postale;
- b) la consegna diretta agli uffici utente;
- c) gli apparecchi telefax.

2. I documenti che transitano attraverso il servizio postale tradizionale sono consegnati, ogni giorno dalle ore 8.00 alle ore 8.30, presso l'Ufficio di PROTOCOLLO GENERALE.

3. I documenti consegnati direttamente agli uffici utente, se sono soggetti a registrazione di protocollo, sono fatti pervenire, a cura del personale che li riceve e nell'arco della stessa giornata, ai più vicini uffici abilitati alla registrazione di protocollo dei documenti in arrivo.

4. I documenti ricevuti con apparecchi telefax, se sono soggetti a registrazione di protocollo, in assenza di un sistema informatico che ne consente l'acquisizione in formato elettronico (fax management), sono trattati come quelli consegnati direttamente agli uffici utente. Con la disponibilità di un sistema di fax management si applicano, invece, le procedure previste per la ricezione dei documenti informatici.

Articolo 11 - Ricezione dei documenti informatici

1. La ricezione dei documenti informatici indirizzati all'Amministrazione è assicurata tramite una casella di posta elettronica istituzionale riservata a questa funzione [cfr. art. 15, comma 3, DPCM 31 ottobre 2000].

2. L'indirizzo di tale casella di posta elettronica istituzionale fa capo al Servizio Archivio ed è così definito "comuneroqliano@tiscali.it".

3. Il Responsabile del Servizio provvede a renderlo pubblico utilizzando ogni possibile

mezzo di comunicazione e a trasmetterlo all'AIPA ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del DPCM 31 ottobre 2000.

4. I documenti informatici che pervengono direttamente agli uffici utente sono da questi valutati, ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del DPCM 31 ottobre 2000 e, se soggetti a registrazione di protocollo o ad altra forma di registrazione, immediatamente inoltrati all'indirizzo elettronico istituzionale dell'area organizzativa omogenea.

4. L'operazione di ricezione dei documenti informatici avviene con modalità conformi alle disposizioni contenute nella Circolare AIPA 7 maggio 2001, n° 28, recante standard, modalità di trasmissione, formato e definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate ai documenti protocollati. Essa comprende anche i processi di verifica dell'autenticità, della provenienza e dell'integrità dei documenti stessi.

Articolo 12 - Rilascio di ricevute attestanti la ricezione dei documenti cartacei

1. Qualora un documento cartaceo sia consegnato personalmente dal mittente o da altra persona incaricata e venga richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna, l'ufficio, che lo riceve è autorizzato a fotocopiare il documento e ad apporre sulla copia il timbro dell'Amministrazione con la data e l'ora d'arrivo e la sigla dell'operatore solo ed esclusivamente per le procedure relative alla presentazione di offerte per gare, e partecipazione a concorsi pubblici.

2. In alternativa, se abilitato, esegue la registrazione di protocollo in arrivo e rilascia la fotocopia del documento con gli estremi della segnatura.

Articolo 13 - Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informatici

1. Nel caso di ricezione di documenti informatici per via telematica, la notifica al mittente dell'avvenuto recapito è assicurata dal servizio di posta elettronica utilizzato dall'Amministrazione.

2. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare AIPA 7 maggio 2001, n° 28, prevede la formazione e l'invio ai mittenti dei seguenti messaggi:

- messaggio di aggiornamento di conferma: un messaggio che contiene una comunicazione di aggiornamento, riguardante un documento protocollato ricevuto in precedenza;
- messaggio di annullamento di protocollazione: un messaggio che contiene una comunicazione di annullamento di una protocollazione in ingresso di un documento ricevuto in precedenza;
- messaggio di conferma di ricezione: un messaggio che contiene la conferma dell'avvenuta protocollazione in ingresso di un documento ricevuto. Si differenzia da altre forme di ricevute di recapito generate dal servizio di posta elettronica dell'Amministrazione in quanto segnala l'avvenuta protocollazione del documento, e quindi l'effettiva presa in carico;
- messaggio di notifica di eccezione : un messaggio che notifica la rilevazione di una anomalia in un messaggio ricevuto.

SEZIONE V REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI

Articolo 14 - Documenti soggetti a registrazione di protocollo

1. I documenti ricevuti, validi ex art. 38 del testo unico, quelli spediti e quelli prodotti dagli uffici utente, ad eccezione di quelli indicati al successivo articolo, indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, sono soggetti a registrazione obbligatoria di protocollo.

Articolo 15 - Documenti non soggetti a registrazione di protocollo

1. Sono esclusi dalla registrazione di protocollo: le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni, tutti i documenti non sottoscritti, la corrispondenza interna esclusa quella che in modo diretto o indiretto ha contenuto probatorio e comunque attiene alla gestione dei procedimenti amministrativi.
2. Sono altresì esclusi dalla registrazione di protocollo i documenti già soggetti a registrazione particolare dall'Amministrazione elencati nell'allegato n° 3, per i quali si applicano le modalità di trattamento riportate nel medesimo allegato [cfr. art. 53, comma 5, del testo unico].
3. Sono inoltre esclusi dalla registrazione di protocollo tutti i documenti non validi ex art. 38 del testo unico.

Si fa presente che qualora si ravvisi la necessità di registrare alcune tipologie di documenti esclusi dalla protocollazione, quali i documenti interni ed i documenti non sottoscritti, tale operazione deve essere effettuata nella funzionalità definita: "documenti non protocollati".

Articolo 16 - Registrazione di protocollo dei documenti su supporto cartaceo

1. Ciascuna registrazione di protocollo è eseguita in un'unica operazione, senza possibilità per l'operatore di inserire le informazioni in più fasi successive, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del testo unico.
2. Essa contiene dati obbligatori e dati accessori.
3. I dati obbligatori sono [cfr. articolo 53, comma 1, del testo unico]:
 - a) numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
 - b) data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
 - c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, destinatario o destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
 - d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
 - e) data e numero di protocollo del documento ricevuto, se disponibili.
4. Sono accessori gli elementi che assicurano una migliore utilizzazione dei documenti sotto il profilo giuridico, gestionale ed archivistico. Essi sono:
 - f) data di arrivo;
 - g) luogo di provenienza, o di destinazione, del documento;
 - h) numero degli allegati;
 - i) descrizione sintetica degli allegati;
 - j) estremi del provvedimento di differimento dei termini di registrazione;
 - k) mezzo di ricezione o, in alternativa, mezzo di spedizione;
 - l) ufficio utente di competenza;
 - m) copie per conoscenza;
 - n) tipo di documento.

Articolo 17 - Registrazione di protocollo dei documenti informatici

1. La registrazione di protocollo di un documento informatico è eseguita dopo che l'operatore addetto ne ha verificato l'autenticità, la provenienza e l'integrità. Nel caso di documenti informatici in partenza, questa verifica è estesa alla validità amministrativa della firma [cfr. Circolare AIPA 7 maggio 2001, n° 28].
2. Per i documenti informatici è prevista la registrazione delle stesse informazioni indicate per quelli su supporto cartaceo con l'aggiunta, tra i dati obbligatori di protocollo,

dell'impronta del documento informatico, generata impiegando la funzione di hash SHA-1 e registrata in forma non modificabile [cfr. articolo 53, comma 1, lettera f), del testo unico].

3. La registrazione di protocollo dei documenti informatici ricevuti per posta elettronica è effettuata in modo da far corrispondere ad ogni messaggio una registrazione, la quale si può riferire sia al corpo del messaggio e sia ad uno o più file ad esso allegati [cfr. articolo 15, commi 1 e 2, DPCM 31 ottobre 2000].

4. Il calcolo dell'impronta previsto nell'operazione di registrazione di protocollo è effettuato per tutti i file allegati al messaggio di posta elettronica ricevuto [cfr. art. 17, comma 1, DPCM 31 ottobre 2000].

Articolo 18 - Segnatura di protocollo

1. L'operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo [cfr. art. 55, comma 2, del testo unico].

Articolo 19 - Segnatura di protocollo dei documenti su supporto cartaceo

1. La segnatura di protocollo di un documento su supporto cartaceo è realizzata attraverso l'apposizione su di esso di un timbro di protocollo sul quale sono riportate le seguenti informazioni [cfr. art. 55, comma 1, del testo unico e art. 9 del DPCM 31 ottobre 2000]:

- a) denominazione dell'Amministrazione – **COMUNE DI ROGLIANO**;
- b) codice identificativo dell'Amministrazione – **AMC.PG** [cfr. art. 13 del DPCM 31 ottobre 2000];
- c) codice identificativo dell'area organizzativa omogenea – **AMC.PG.A01** [cfr. art. 12 del DPCM 31 ottobre 2000];
- d) data e numero di protocollo del documento;
- e) indice di classificazione.

Articolo 20 - Segnatura di protocollo dei documenti informatici

1. I dati della segnatura di protocollo di un documento informatico sono contenuti, un'unica volta nell'ambito dello stesso messaggio, in un file conforme alle specifiche dell'Extensible Markup Language (XML) e compatibile con il Document Type Definition (DTD) reso disponibile dall'AIPA [cfr. art. 18, del DPCM 31 ottobre 2000 e Circolare AIPA 7 maggio 2001, n° 28].

2. Le informazioni minime incluse nella segnatura sono quelle elencate negli articoli 9 e 19 del DPCM 31 ottobre 2000, e precisamente:

- a) codice identificativo dell'Amministrazione – **AMC.PG**
- b) codice identificativo dell'area organizzativa omogenea – **AMC.PG.A01**
- c) data di protocollo
- d) numero di protocollo
- e) indice di classificazione
- f) oggetto del documento
- g) mittente
- h) destinatario o destinatari

3. Nel caso di documenti informatici in uscita da una pubblica amministrazione, si possono specificare opzionalmente anche le seguenti informazioni [cfr. art. 19, DPCM 31 ottobre 2000]:

- i) persona o ufficio destinatario
- j) identificazione degli allegati
- k) informazioni sul procedimento e sul trattamento.

4. La struttura ed i contenuti del file contenente la segnatura di protocollo di un documento informatico sono conformi alle disposizioni tecniche di cui alla Circolare AIPA 7 maggio

2001, n° 28.

Articolo 21 - Annullamento delle registrazioni di protocollo

1. Le registrazioni di protocollo possono essere annullate, con una specifica funzione del sistema di gestione informatica dei documenti, dal Responsabile del procedimento di registrazione su autorizzazione del Responsabile del Servizio.
2. Le registrazioni annullate rimangono memorizzate nella base di dati e sono evidenziate dal sistema con un simbolo o una dicitura [cfr. art. 54, del testo unico].
3. L'operazione di modifica o di annullamento di una registrazione di protocollo è eseguita con le modalità di cui all'articolo 8 del DPCM 31 ottobre 2000, e precisamente:
 - a) fra le informazioni generate o assegnate automaticamente dal sistema e registrate in forma non modificabile, l'annullamento anche di una sola di esse determina l'automatico e contestuale annullamento dell'intera registrazione di protocollo;
 - b) delle altre informazioni, registrate in forma non modificabile, l'annullamento anche di un solo campo, che si rendesse necessario per correggere errori intercorsi in sede di immissione di dati, deve comportare la rinnovazione del campo stesso con i dati corretti e la contestuale memorizzazione, in modo permanente, del valore precedentemente attribuito unitamente alla data, l'ora e all'autore della modifica; così analogamente per lo stesso campo, od ogni altro, che dovesse poi risultare errato.
 - c) le informazioni originarie, successivamente annullate, vengono memorizzate secondo le modalità specificate nell'art. 54, del testo unico.L'annullamento della registrazione al protocollo generale deve essere richiesto con specifica nota, adeguatamente motivata, da inviare al responsabile di cui all'art.4, comma 1 del presente manuale.

Articolo 22 - Registro giornaliero di protocollo

1. Il Responsabile del Servizio provvede alla produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno [cfr. art. 53, comma 2, del testo unico].

Articolo 23 - Registro giornaliero informatico di protocollo

1. Il registro giornaliero di protocollo può essere prodotto esclusivamente su supporto informatico. In tal caso, al fine di garantire la non modificabilità delle operazioni di registrazione, il suo contenuto è riversato, al termine della giornata lavorativa, su supporti di memorizzazione non riscrivibili i quali sono conservati a cura del dirigente preposto alla gestione dei sistemi informativi. [cfr. art. 7, comma 5, DPCM 31 ottobre 2000].

Articolo - 24 - Registro di emergenza

1. Il Responsabile del Servizio autorizza lo svolgimento, anche manuale, delle operazioni di registrazione di protocollo su registri di emergenza ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare il sistema.
2. L'elenco delle unità di personale abilitate alla registrazione dei documenti su registri di emergenza è riportato nell'allegato n° 2.
3. In condizioni di emergenza si applicano le modalità di registrazione e di recupero dei dati descritte nell'articolo 63 del testo unico, e precisamente:
 - Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio

dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema.

- Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il Responsabile del Servizio può autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
- Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente.
- La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del sistema documentario dell'area organizzativa omogenea.
- Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza.

Articolo 25 - Differimento dei termini di registrazione

1. Le registrazioni di protocollo dei documenti ricevuti sono effettuate in giornata e comunque non oltre le quarantotto ore dal ricevimento degli atti.
2. Eccezionalmente, il Responsabile del Servizio può autorizzare la registrazione in tempi successivi, fissando comunque un limite di tempo e conferendo valore, nel caso di scadenze predeterminate, al timbro datario d'arrivo.

Articolo 26 - Deliberazioni di Giunta e Consiglio, determinazioni dirigenziali, decreti, ordinanze, contratti

1. Le deliberazioni di Giunta e Consiglio, le determinazioni dirigenziali, i decreti, le ordinanze ed i contratti sono documenti già soggetti a registrazione particolare dell'Amministrazione e non vanno registrati al protocollo a condizione che siano implementate funzionalità software che consentano di eseguire su di essi tutte le operazioni previste nell'ambito della gestione dei documenti.
2. Questi documenti costituiscono delle serie archivistiche, ciascuna delle quali deve essere corredata da un repertorio contenente le seguenti informazioni:
 - i dati identificativi di ciascun atto;
 - i dati di classificazione e fascicolazione;
 - il numero di repertorio che è un numero progressivo, annuale.

Articolo 27 - Verbali di violazione del codice della strada e verbali di violazioni amministrative.

1. I verbali di violazione del codice della strada ed i verbali di violazioni amministrative rientrano nella fattispecie dei documenti soggetti a registrazione particolare dell'Amministrazione, pertanto sono soggetti a numerazione progressiva annuale distinta per tipologia, così come previsto dalle specifiche norme regolamentari: D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 successive modificazioni ed integrazioni (per i verbali di violazioni del codice della strada), e Legge 689/1981, successive modificazioni ed integrazioni (per i verbali di violazioni amministrative).

Articolo 28 - Modelli I.C.I.

1. Le denunce di variazioni ai fini I.C.I., che pervengono per posta o consegnate a mano allo sportello dell'Archivio, e i documenti relativi ad accertamenti inerenti l'I.C.I., la

T.A.R.S.U., l'occupazione di suolo pubblico ed altri tributi ed entrate dell'Amministrazione, sono soggetti a registrazione di protocollo.

Articolo 29 - Documenti inerenti a gare d'appalto e domande di partecipazione a concorsi

1. Le offerte inerenti a gare d'appalto e le domande di partecipazione a concorsi sono registrate al protocollo in busta chiusa. Gli estremi di protocollo sono riportati sulla busta medesima.
2. Le offerte pervenute sono trattenute presso l'Ufficio Archivio, che provvederà, a termini scaduti, a consegnarle all'Ufficio di competenza, accompagnate dal relativo elenco.
3. Dopo l'apertura delle buste sarà cura dell'ufficio utente che gestisce la gara d'appalto, od il concorso, riportare gli estremi di protocollo su tutti i documenti in esse contenuti. Per quanto riguarda la lettera d'invito, nella stampa dell'etichetta di protocollo, non dovranno comparire i destinatari.

Articolo 30 - Registrazione fatture ed altri documenti contabili ricevuti dall'Amministrazione

1. Le fatture ricevute dall'Amministrazione con o senza lettera di trasmissione devono essere convogliate all'ufficio centrale di protocollo generale il quale:
 - vi appone il timbro con la data di arrivo;
 - effettua le operazioni di registrazione e segnatura di protocollo;
 - le trasmette al servizio centrale di scansione che provvede alla loro digitalizzazione;
 - le inoltra, al Settore Finanziario.

Articolo 31 - Documenti su supporto cartaceo indirizzati nominativamente al personale dell'area organizzativa omogenea

1. La posta indirizzata nominativamente al personale dell'area organizzativa omogenea viene regolarmente aperta e registrata al protocollo, a meno che sulla busta non sia riportata la dicitura "riservata" o "personale". In questo caso viene recapitata in busta chiusa al destinatario il quale, dopo averla aperta e preso visione del contenuto, se valuta che il documento ricevuto non è personale lo deve riconsegnare al più vicino ufficio abilitato alla registrazione di protocollo dei documenti in arrivo.

Articolo 32 - Manifesti al pubblico

1. Il manifesto al pubblico costituisce comunicazione ufficiale dell'Amministrazione alla cittadinanza o ad una pluralità di soggetti e, pertanto, deve essere registrato al protocollo.

Articolo 33 - Lettere anonime e documenti non firmati

1. Le lettere anonime non sono registrate al protocollo, ma semplicemente inoltrate, se contengono informazioni o dati di interesse per l'Amministrazione, agli uffici utente di competenza i quali valutano l'opportunità di dare seguito a queste comunicazioni e di conseguenza individuano le procedure da sviluppare.
2. I documenti ricevuti non firmati, per i quali è invece prescritta la sottoscrizione, sono inoltrati agli uffici utente di competenza con una lettera di accompagnamento del Responsabile del Servizio, registrata al protocollo, nella quale si certifica l'avvenuta ricezione.

Articolo 34 - Documenti ricevuti prima via fax e poi, successivamente, in originale su supporto cartaceo

1. I documenti ricevuti via fax sono registrati al protocollo.
2. Qualora pervengano all'Amministrazione, successivamente per posta tradizionale, gli originali, ad essi saranno attribuiti lo stesso numero e la stessa data di protocollo assegnati ai relativi fax.
3. L'individuazione dei fax ricevuti e registrati al protocollo è resa possibile ed immediata

dal sistema di gestione informatica dei documenti.

Articolo 35 - Documenti di competenza di altre amministrazioni

1. Qualora pervenga all'Amministrazione un documento di competenza di un altro Ente, altra persona fisica o giuridica, lo stesso viene trasmesso a chi di competenza, se individuabile, altrimenti viene restituito al mittente.
2. Nel caso in cui un documento della fattispecie sopra indicata venga erroneamente registrato al protocollo, questi verrà spedito a chi di competenza, oppure restituito al mittente, con una lettera di trasmissione opportunamente protocollata.

SEZIONE VI CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI

Articolo 36 - Piano di conservazione dell'archivio

1. Il piano di conservazione dell'archivio, comprendente il titolario di classificazione ed il massimario di selezione, è riportato nell'allegato n° 4 [cfr. art. 68, comma 1, del testo unico].
2. L'aggiornamento del piano di classificazione compete esclusivamente al Responsabile del Servizio ed è assicurato quando se ne presenta la necessità, osservando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di formazione e conservazione degli archivi degli enti pubblici [cfr. art. 40, comma 1, del D. Leg.vo 490/1999].
3. Dopo ogni modifica del titolario di classificazione, il Responsabile del Servizio provvede ad informare tutti i soggetti abilitati all'operazione di classificazione dei documenti e a dare loro le istruzioni per il corretto utilizzo delle nuove classifiche.

Articolo 37 - Classificazione dei documenti

1. Tutti i documenti registrati nel sistema di protocollo informatico, indipendentemente dal supporto sul quale vengono formati, devono essere classificati in base al titolario riportato nell'allegato n° 4.
2. Gli uffici utente abilitati all'operazione di classificazione dei documenti sono elencati nell'allegato n° 2.

SEZIONE VII ASSEGNAZIONE, RECAPITO E PRESA IN CARICO DEI DOCUMENTI

Articolo 38 - Il processo di assegnazione dei documenti

1. Per assegnazione di un documento si intende l'operazione di individuazione dell'ufficio utente cui compete la trattazione del relativo affare o procedimento amministrativo. Tale ufficio nel seguito sarà denominato "ufficio utente di competenza".
2. L'assegnazione agli uffici utente di competenza dei documenti ricevuti dall'Amministrazione è effettuata dal Responsabile del Servizio e da altre unità di smistamento da questi autorizzate.
3. Il processo di assegnazione dei documenti può coinvolgere più unità di smistamento, una di seguito all'altra, fino ad arrivare all'ufficio utente di competenza.
4. Nell'allegato n° 5 sono riportati gli uffici autorizzati dal Responsabile del Servizio all'assegnazione dei documenti ricevuti dall'Amministrazione e le unità di smistamento interno. Nello stesso allegato, per ciascuno degli uffici in elenco, sono indicati: l'indirizzo elettronico e le principali tipologie di documenti trattati che determinano i criteri di assegnazione della corrispondenza [cfr. art. 5, comma 2, lettera e), DPCM 31 ottobre 2000].

Articolo 39 - Recapito e presa in carico dei documenti ricevuti su supporto cartaceo

1. I documenti ricevuti dall'Amministrazione su supporto cartaceo, anche se acquisiti in

formato immagine con l'ausilio di scanner, al termine delle operazioni di registrazione, segnatura di protocollo ed assegnazione, sono fatti pervenire in originale agli uffici utente di competenza.

2. Il ritiro giornaliero della posta ricevuta su supporto cartaceo avviene presso gli uffici abilitati alla registrazione di protocollo tutti i giorni lavorativi.

3. Gli uffici utente di competenza, al momento della ricezione dei documenti cartacei, con una funzione del sistema informatico, eseguono l'operazione di "presa in carico" che determina la data d'ingresso dei documenti nelle strutture incaricate della loro trattazione

Articolo 40 - Recapito e presa in carico dei documenti ricevuti su supporto informatico

1. I documenti ricevuti dall'Amministrazione per via telematica, o comunque su supporto informatico, sono trasmessi agli uffici utente di competenza attraverso la rete interna dell'Amministrazione al termine delle operazioni di registrazione, segnatura di protocollo, memorizzazione su supporti informatici in modo non modificabile ed assegnazione.

2. La "presa in carico" dei documenti informatici viene registrata dal sistema in modo automatico e la data di ingresso dei documenti negli uffici utente di competenza coincide con la data di assegnazione degli stessi.

Articolo 41 - Modifica delle assegnazioni

1. Nel caso di un'assegnazione errata, l'ufficio utente che riceve il documento, se è abilitato all'operazione di smistamento, provvede a trasmetterlo all'ufficio utente di competenza, altrimenti lo rinvia all'unità che glielo ha erroneamente assegnato.

2. Il sistema di gestione informatica dei documenti tiene traccia di tutti questi passaggi, memorizzando, per ciascuno di essi, l'identificativo dell'utente che effettua l'operazione con la data e l'ora di esecuzione.

3. Nel caso in cui un documento assegnato erroneamente ad una unità operativa afferisca in realtà a competenze attribuite ad altra unità operativa dello stesso settore, l'abilitazione al relativo cambio di assegnazione è attribuita al dirigente del settore medesimo o a persona da questi incaricata.

SEZIONE VIII SCANSIONE DEI DOCUMENTI SU SUPPORTO CARTACEO

Articolo 42 - Documenti soggetti a scansione ed uffici abilitati

1. I documenti ricevuti su supporto cartaceo, di formato inferiore od uguale all'A3, dopo le operazioni di registrazione e segnatura protocollo, sono acquisiti in formato immagine con l'ausilio di scanner.

2. I documenti di formato superiore all'A3 sono acquisiti in formato immagine solo se esplicitamente richiesto dagli uffici utente di competenza, avvalendosi eventualmente dei servizi di una società esterna specializzata.

3. Il Responsabile del Servizio individua, con l'ausilio dei Responsabili dei procedimenti, i documenti da sottrarre al processo di scansione che nel ciclo di lavorazione dei documenti ricevuti segue le operazioni di registrazione e segnatura di protocollo. Per questi documenti Egli è tenuto a specificare le modalità ed i tempi, diversi da quelli ordinari, con cui si procederà alla loro digitalizzazione.

4. Gli uffici abilitati all'operazione di scansione dei documenti sono elencati nell'allegato n° 2.

Articolo 43 - Modalità di svolgimento del processo di scansione

1. Il processo di scansione si articola nelle seguenti fasi:

- acquisizione delle immagini in modo tale che ad ogni documento, anche composto

da più pagine, corrisponda un unico file in un formato standard abilitato alla conservazione;

- verifica della leggibilità delle immagini acquisite e della loro esatta corrispondenza con gli originali cartacei;
- collegamento delle immagini alle rispettive registrazioni di protocollo, in modo non modificabile;
- memorizzazione delle immagini, in modo non modificabile.

SEZIONE IX FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI

Articolo 44 - Identificazione dei fascicoli ed uffici abilitati alla loro formazione

1. Tutti i documenti registrati nel sistema informatico e classificati, indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, devono essere riuniti in fascicoli.

. La formazione di un nuovo fascicolo avviene attraverso l'operazione di "apertura" che consente di registrare nel sistema informatico le seguenti informazioni:

- indice di classificazione;
 - numero del fascicolo;
 - oggetto del fascicolo;
 - data di apertura;
 - area organizzativa omogenea ed ufficio utente produttore.
2. Nell'allegato n° 2 sono elencati gli uffici abilitati all'operazione di fascicolazione dei documenti.

Articolo 45 - Processo di formazione dei fascicoli

1. In presenza di un documento da inserire in un fascicolo, l'ufficio abilitato all'operazione di fascicolazione:

- a) stabilisce, con l'ausilio delle funzioni di ricerca del sistema di protocollo informatico, se esso si colloca nell'ambito di un affare o procedimento in corso, oppure se dà avvio ad una nuova pratica;
- b) se si colloca nell'ambito di un affare o procedimento in corso:
 - seleziona il relativo fascicolo;
 - collega la registrazione di protocollo del documento al fascicolo selezionato;
 - invia il documento all'ufficio utente cui è assegnata la pratica il quale, se si tratta di un documento su supporto cartaceo, assicura l'inserimento fisico dello stesso nel relativo carteggio.
- c) se dà avvio ad una nuova pratica:
 - esegue l'operazione di apertura del fascicolo di cui al precedente articolo;
 - assegna la pratica ad un ufficio utente su indicazione del Responsabile del procedimento;
 - collega la registrazione di protocollo del documento al fascicolo aperto;
 - invia il documento ed il fascicolo all'ufficio utente cui è assegnata la pratica.

Articolo 46 - Modifica delle assegnazioni dei fascicoli

1. Nel caso di un'assegnazione errata di un fascicolo, o di una sua successiva riassegnazione, l'ufficio abilitato all'operazione di fascicolazione provvede a correggere le informazioni inserite nel sistema informatico e ad inviare il fascicolo all'ufficio utente di competenza.

2. Il sistema di gestione informatica dei documenti tiene traccia di questi passaggi, memorizzando per ciascuno di essi l'identificativo dell'operatore che effettua la modifica con la data e l'ora di esecuzione.

SEZIONE X SPEDIZIONE DEI DOCUMENTI

Articolo 47 - Spedizione dei documenti su supporto cartaceo

1. I documenti da spedire su supporto cartaceo sono trasmessi all'ufficio centrale di spedizione dopo che sono state eseguite le operazioni di registrazione di protocollo, segnatura di protocollo, classificazione e fascicolazione.
2. Tali documenti sono trasmessi in busta, già intestata dagli uffici utente, ad eccezione di quelli riservati ai sensi della L. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni, per i quali il Responsabile del Servizio può autorizzare lo svolgimento dell'operazione di spedizione nell'ambito degli uffici utente di competenza.
3. Nel caso di spedizioni per raccomandata, posta celere, corriere, o altro mezzo che richiede una qualche documentazione da allegare alla busta, questa modulistica viene compilata a cura degli uffici utente.
4. All'ufficio centrale di spedizione competono le seguenti operazioni:
 - pesatura, calcolo delle spese postali e tenuta della relativa contabilità;
 - registrazione sul sistema informatico della data di spedizione
5. Gli uffici utente devono far pervenire la posta in partenza all'ufficio centrale di spedizione entro e non oltre le ore 9.30 di ogni giorno lavorativo. Eventuali situazioni di urgenza saranno valutate dal Responsabile del Servizio che potrà autorizzare, in via eccezionale, procedure diverse da quella standard descritta.

Articolo 48 - Spedizione dei documenti informatici

1. Lo scambio dei documenti soggetti alla registrazione di protocollo è effettuato mediante messaggi conformi ai sistemi di posta elettronica compatibili con il protocollo SMTP/MIME definito nelle specifiche pubbliche RFC 821-822, RFC 2045-2049 e successive modificazioni ed integrazioni [cfr. art. 15, comma 1, del DPCM 31 ottobre 2000]
2. Le modalità di composizione e scambio dei messaggi, il formato della codifica, le misure di sicurezza, sono conformi alle disposizioni contenute nella Circolare AIPA 7 maggio 2001, n° 28.
3. I documenti informatici sono trasmessi all'indirizzo elettronico dichiarato dai destinatari, ovvero abilitato alla ricezione della posta per via telematica [cfr. art. 14, del testo unico].
4. Per la spedizione dei documenti informatici, l'Amministrazione si avvale di un servizio di "posta elettronica istituzionale" offerto da un soggetto in grado di assicurare la riservatezza e la sicurezza del canale di comunicazione; di dare certezza sulla data di spedizione e di consegna dei documenti, facendo ricorso al "time stamping" e prevedendo il rilascio di "ricevute di ritorno elettroniche".
5. L'operazione di spedizione di un documento informatico è eseguita dopo che sono state completate le operazioni di verifica della validità amministrativa della firma, registrazione di protocollo, segnatura di protocollo, classificazione e fascicolazione.
6. Gli uffici che effettuano la spedizione dei documenti informatici curano anche l'archiviazione delle ricevute elettroniche di ritorno.

SEZIONE XI FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI

Articolo 49 - Flusso di lavorazione dei documenti ricevuti

1. Le fasi della gestione dei documenti ricevuti, esattamente nell'ordine in cui devono essere eseguite, sono elencate nei seguenti punti:
 - a) ricezione (cfr. sezione IV)
 - b) registrazione e segnatura di protocollo (cfr. sezione V)

- c) scansione, se si tratta di documenti su supporto cartaceo (cfr. sezione VIII)
- d) classificazione (cfr. sezione VI)
- e) assegnazione (cfr. sezione VII)
- f) fascicolazione (cfr. sezione IX)

Articolo 50 - Flusso di lavorazione dei documenti spediti

1. Le fasi della gestione dei documenti spediti, esattamente nell'ordine in cui devono essere eseguite, sono elencate nei seguenti punti:

- a) produzione (cfr. sezione III)
- b) registrazione e segnatura di protocollo (cfr. sezione V)
- c) classificazione (cfr. sezione VI)
- d) fascicolazione (cfr. sezione IX)
- e) spedizione (cfr. sezione X)

Articolo 51- Flusso di lavorazione dei documenti interni

1. Le fasi della gestione dei documenti interni, esattamente nell'ordine in cui devono essere eseguite, sono elencate nei seguenti punti:

- a) produzione (cfr. sezione III)
- b) registrazione e segnatura di protocollo (cfr. sezione V)
- c) classificazione (cfr. sezione VI)
- d) fascicolazione (cfr. sezione IX)

SEZIONE XII GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI

Articolo 52 - Comunicazioni informali tra uffici utente

1. Per comunicazione informale tra uffici utente si intende uno scambio di informazioni che non ha valenza giuridico probatoria, né rilevanza ai fini dell'azione amministrativa.
2. Questo genere di comunicazioni sono ricevute e trasmesse per posta elettronica e non interessano il sistema di protocollo informatico.

Articolo 53 - Scambio di documenti tra uffici utente

1. Per scambio di documenti tra uffici utente s'intende una comunicazione ufficiale, con o senza documenti allegati, di una certa rilevanza ai fini dell'azione amministrativa, della quale si vuole tenere traccia nel fascicolo relativo all'affare o al procedimento cui si riferisce.
2. Questo genere di comunicazioni sono gestite con un'apposita funzione del sistema di protocollo informatico, applicando la logica procedurale descritta nei seguenti due articoli.

Articolo 54 - Comunicazioni ufficiali basate su documenti cartacei

1. L'ufficio utente mittente:

- produce la lettera di trasmissione riportandovi, oltre al testo della comunicazione, anche gli estremi identificativi del fascicolo nel quale essa si colloca;
- fotocopia gli eventuali documenti da inviare all'ufficio destinatario;
- effettua con il sistema informatico le operazioni di registrazione di protocollo, segnatura di protocollo, classificazione e fascicolazione;
- invia all'ufficio utente destinatario la lettera di trasmissione con la documentazione allegata in fotocopia.

2. L'ufficio utente destinatario:

- effettua l'operazione di presa in carico dopo aver fisicamente ricevuto la documentazione;
- esegue l'operazione di fascicolazione con l'avvertenza, nel caso di apertura di un nuovo carteggio, di identificarlo con lo stesso codice riportato dall'ufficio utente mittente sulla lettera di trasmissione al quale il sistema informatico aggiungerà automaticamente un

numero progressivo di “fascicolo collegato”.

3. Il sistema informatico:

- registra automaticamente le date d’invio e di ricezione della comunicazione.

Articolo 55 - Comunicazioni ufficiali basate su documenti informatici

1. L’ufficio utente mittente

- produce la lettera di trasmissione in un formato standard valido ai fini della conservazione su supporto informatico [cfr. art. 7, deliberazione AIPA 51/2000] riportandovi, oltre al testo della comunicazione, anche gli estremi identificativi del fascicolo nel quale essa si colloca
- allega alla lettera di trasmissione uno o più documenti informatici archiviati, o un intero fascicolo;
- effettua con il sistema informatico le operazioni di registrazione di protocollo, segnatura di protocollo, classificazione e fascicolazione;
- trasmette il tutto all’indirizzo elettronico del ufficio utente destinatario, utilizzando un’apposita funzione del sistema informatico.

2. L’ufficio utente destinatario:

- riceve e visualizza la lettera di trasmissione con gli eventuali documenti allegati;
- effettua l’operazione di fascicolazione con l’avvertenza, nel caso di apertura di un nuovo contenitore virtuale, di identificarlo con lo stesso codice riportato dall’ufficio utente mittente sulla lettera di trasmissione, al quale il sistema informatico aggiungerà automaticamente un numero progressivo di “fascicolo collegato”

3. Il sistema di gestione informatica dei documenti:

- registra automaticamente le date d’invio e di ricezione della comunicazione ufficiale;
- gestisce le notifiche al mittente e al destinatario, rispettivamente, dell’avvenuta ricezione e trasmissione.

SEZIONE XIII ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI

Articolo 56 - Tenuta e conservazione dei fascicoli cartacei dell’archivio corrente

1. I fascicoli cartacei dell’archivio corrente sono conservati negli uffici utente di competenza e formati a cura dei Responsabili dei procedimenti amministrativi.

Articolo 57 - Versamento dei fascicoli cartacei nell’archivio di deposito

1. All’inizio di ogni anno, gli uffici utente individuano i fascicoli cartacei relativi ad affari o procedimenti conclusi, o comunque non più necessari allo svolgimento delle attività correnti [cfr. art. 67, comma 1, del testo unico].

2. I fascicoli così individuati sono trasmessi all’archivio di deposito con un’apposita funzione del sistema di protocollo informatico.

3. Il trasferimento deve essere effettuato rispettando l’organizzazione che i fascicoli e le serie hanno nell’archivio corrente [cfr. art. 67, comma 2, del testo unico].

4. Il Responsabile del Servizio cura la formazione e la conservazione di un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell’archivio di deposito [cfr. art. 67, comma 3, del testo unico].

Articolo 58 - Gestione dell’archivio di deposito, selezione periodica dei documenti e formazione dell’archivio storico dell’Amministrazione

1. La gestione dell’archivio di deposito, la selezione periodica dei documenti (scarto archivistico), la formazione e gestione dell’archivio storico dell’Amministrazione, avviene con le modalità descritte nel piano di conservazione dell’archivio riportato nell’allegato n.4 4.

2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato

e della richiesta di prelevamento [cfr. art. 68, comma 2, del testo unico].

3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali [cfr. art. 68, comma 3, del testo unico].

Articolo 59 - Memorizzazione dei documenti informatici

1. I documenti informatici sono memorizzati nel sistema, in modo non modificabile, al termine delle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo.

2. Le rappresentazioni digitali dei documenti cartacei, acquisite con l'ausilio di scanner, sono memorizzate nel sistema, in modo non modificabile, al termine del processo di scansione e dopo il collegamento con le relative registrazioni di protocollo.

Articolo 60 - Archiviazione ottica

1. Il personale preposto alla gestione dell'archivio di deposito, a seguito del versamento dei fascicoli da parte degli uffici utente, effettua l'operazione di archiviazione su supporti ottici in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 della deliberazione AIPA 23 novembre 2000, n° 51.

2. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione ed organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva [cfr. art. 62, comma 4, del testo unico].

Articolo 61 - Selezione e scarto archivistico

1. Nel piano di conservazione dell'archivio, inserito nel sistema di gestione informatica dei documenti, insieme al titolario di classificazione è presente anche un massimario di selezione. Gli operatori dell'archivio di deposito, pertanto, possono utilizzare questo sistema per produrre annualmente l'elenco dei documenti e dei fascicoli per i quali è trascorso il periodo obbligatorio di conservazione e che quindi sono suscettibili di scarto archivistico.

2. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti, contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali [cfr. art. 69, comma 1, del testo unico].

SEZIONE XIV GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 62 - Banca dati dei procedimenti amministrativi

1. L'Amministrazione costituisce una banca dati dei procedimenti amministrativi registrando, per ciascuno di essi, al minimo, le seguenti informazioni:

- la denominazione;
- l'ufficio utente di competenza
- il Responsabile del procedimento;
- il tempo massimo di esecuzione;
- la sequenza delle fasi operative e dei subprocedimenti che ne compongono l'iter amministrativo, unitamente ai tempi massimi di esecuzione stimati per ciascuno step.

Articolo 63 - Avvio dei procedimenti amministrativi e registrazione dei loro stati di avanzamento

1. Nell'ambito dell'operazione di assegnazione dei fascicoli agli uffici utente di competenza, gli uffici abilitati provvedono a dare avvio ai relativi procedimenti amministrativi selezionandoli dalla banca dati appositamente costituita dall'Amministrazione.

2. In questo modo, il sistema di gestione informatica dei documenti fissa automaticamente

per ogni procedimento i seguenti dati:

- il Responsabile del procedimento;
- il termine di scadenza;
- l'iter procedimentale.

3. La registrazione degli stati di avanzamento avviene a cura dei Responsabili dei procedimenti, in modo manuale o automatico. Nel primo caso, gli stati di avanzamento sono aggiornati dal personale che svolge le pratiche; nel secondo caso, è il software che muove i fascicoli e registra automaticamente l'evolversi dell'azione amministrativa.

SEZIONE XV ACCESSIBILITÀ AL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

Articolo 64 - Accessibilità da parte degli utenti appartenenti all'area organizzativa omogenea AMC.PG.A01

1. La riservatezza delle registrazioni di protocollo e dei documenti informatici è garantita dal sistema attraverso l'uso di profili utente e password.
2. L'operatore che effettua la registrazione di protocollo di un documento inserisce preventivamente il livello di riservatezza ritenuto necessario, se diverso da quello standard applicato automaticamente dal sistema.
3. In modo analogo, l'ufficio che effettua l'operazione di apertura di un nuovo fascicolo ne fissa anche il livello di riservatezza.
4. Il livello di riservatezza applicato ad un fascicolo è ereditato automaticamente da tutti i documenti che vi confluiscono, se a questi è stato assegnato un livello di riservatezza minore od uguale. Quelli che invece hanno un livello di riservatezza superiore lo mantengono.
5. Al minimo, sono da considerarsi riservati i documenti:
 - legati a vicende di persone o a fatti privati particolari;
 - dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento dell'azione amministrativa.
6. I livelli di riservatezza gestiti dal sistema, il livello standard applicato automaticamente e le relative abilitazioni all'accesso alle informazioni documentali da parte degli uffici utente sono riportati nell'allegato 6.

Articolo 65 - Accesso da parte di utenti esterni all'Amministrazione

1. L'accesso al sistema di gestione informatica dei documenti da parte di utenti esterni all'Amministrazione è realizzato mediante l'impiego di sistemi di riconoscimento ed autenticazione basati sulla carta d'identità elettronica o sulla firma digitale.
2. Agli utenti riconosciuti ed abilitati per via telematica sono rese disponibili tutte le informazioni necessarie e sufficienti all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi [cfr. art. 59, del testo unico].

Articolo 66 - Accesso da parte di utenti appartenenti ad altre aree organizzative omogenee, o ad altre Pubbliche Amministrazioni

1. L'accesso al sistema di gestione informatica dei documenti da parte di altre aree organizzative omogenee, od altre pubbliche amministrazioni, è realizzato applicando le norme ed i criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni [cfr. art. 60 del testo unico].
2. In questi casi, sono rese disponibili le seguenti informazioni [cfr. art. 60, comma 2, del testo unico]:
 - il numero e la data di protocollo, ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della data di spedizione, del mittente, del destinatario;

➤ il numero e la data di protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso il numero e data di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento spedito.

SEZIONE XVI PIANO DI SICUREZZA INFORMATICA RELATIVO ALLA FORMAZIONE, GESTIONE, TRASMISSIONE, INTERSCAMBIO, ACCESSO E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

In questa sezione è riportato il piano per la sicurezza informatica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del DPCM 31 ottobre 2000 e all'articolo 10, della deliberazione AIPA 51/2000.

Questo piano è sviluppato dal Responsabile del Servizio d'intesa con il Responsabile dei sistemi informativi automatizzati nel rispetto della sicurezza dei dati personali di cui alla legge 675/96, e successive modificazioni ed integrazioni, e nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal regolamento di attuazione emanato con DPR 318/99 [cfr. art. 4, comma 1, lettera c), DPCM 31 ottobre 2000].

Esso è sottoposto a verifica ed aggiornamento con cadenza biennale e deve considerare almeno i seguenti aspetti: analisi dei rischi, politiche di sicurezza ed interventi operativi [cfr. art. 10, commi 3 e 4, deliberazione AIPA 51/2000].

Si sottolinea che nel piano di sicurezza informatica sono state incluse le misure atte a garantire la corretta gestione e conservazione delle copie di sicurezza dell'archivio informatico.

Articolo .1. Misure di carattere generale

1. Il Responsabile del Servizio SISTEMI INFORMATIVI, al fine di assicurare la sicurezza dell'impianto tecnologico dell'Amministrazione, la riservatezza delle informazioni registrate nelle banche dati, l'univoca identificazione degli utenti interni e esterni, adotta le misure tecniche e organizzative di seguito specificate:

- ✓ assegnazione ad ogni utente del sistema di un USER ID e PASSWORD;
- ✓ cambio delle password con frequenza almeno mensile;
- ✓ protezione della rete dell'Amministrazione con sistemi FIREWALL;
- ✓ backup dei dati e dei documenti con frequenza giornaliera;
- ✓ tenuta delle copie di sicurezza in locali diversi da quelli in cui è installato il sistema;
- ✓ archiviazione giornaliera, in modo non modificabile, dei file di log contenenti le informazioni sulle operazioni effettuate da ciascun utente durante l'arco della giornata, comprese le operazioni di backup e maintenance del sistema.

Sezione I - Formazione dei documenti informatici

Articolo .2. Contenuti

1. In ogni documento informatico, al minimo, è riportata, in modo facilmente leggibile, l'indicazione del soggetto che lo forma e delle Amministrazioni interessate.
2. Per agevolare il processo di formazione dei documenti informatici e consentire al tempo stesso la trattazione automatica dei dati in essi contenuti, l'amministrazione rende disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge.
3. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della L. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni, i certificati e i documenti trasmessi ad altre Amministrazioni contengono soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

Articolo .3. Formati

1. Per la produzione dei documenti informatici si adottano formati che al minimo possiedono i requisiti di: leggibilità, interscambiabilità, non alterabilità, immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura. In via preferenziale si adottano i formati PDF, XML e TIFF.

Articolo .4. Sottoscrizione

1. La sottoscrizione dei documenti informatici di rilevanza interna o esterna è eseguita con una firma elettronica basata su un certificato qualificato, generata mediante un dispositivo sicuro e rilasciata da un certificatore accreditato.

Articolo .5. Datazione

1. Per attribuire una data certa a un documento informatico prodotto dall'amministrazione, ci si avvale del servizio di marcatura temporale (time stamping) fornito da un certificatore accreditato.

2. L'esecuzione del processo di marcatura temporale avviene con le procedure previste dal certificatore accreditato, nei tempi e con le garanzie di sicurezza di cui al DPCM 8 febbraio 1999.

Sezione II - Gestione dei documenti informatici

Articolo .6. Sistema di protocollo informatico

1. Il sistema operativo dell'elaboratore, su cui è realizzato il sistema di protocollo informatico, è conforme alle specifiche previste dalla classe ITSEC F-C2/E2 o a quella C2 delle norme TCSEC e loro successive evoluzioni. Esso assicura:

- a) l'univoca identificazione ed autenticazione degli utenti;
- b) la protezione delle informazioni relative a ciascun utente nei confronti degli altri;
- c) la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati;
- d) la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente, in modo tale da garantire l'identificabilità dell'utente stesso. Tali registrazioni sono protette da modifiche non autorizzate.

2. Il sistema di protocollo informatico:

- e) consente il controllo differenziato dell'accesso alle risorse del sistema per ciascun utente o gruppi di utenti;
- f) assicura il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e l'individuazione del suo autore. Tali registrazioni sono protette da modifiche non autorizzate.

Articolo .7. Sicurezza fisica dei documenti

1. L'accesso in lettura e scrittura alle directory di rete utilizzate come deposito dei documenti è effettuato dal processo server dell'applicativo di protocollo informatico, mai dalle stazioni di lavoro.

2. Il sistema operativo che ospita la directory di rete utilizzata come deposito dei documenti è configurato in modo tale da consentire l'accesso esclusivamente al server del protocollo informatico. In questo modo qualsiasi altro utente (ad eccezione degli operatori addetti alla manutenzione del sistema e all'esecuzione delle copie di backup) non potrà mai accedere ai documenti al di fuori del sistema di gestione documentale.

3. Il Responsabile del Servizio SISTEMI INFORMATIVI garantisce la puntuale esecuzione delle operazioni di backup dei dati e dei documenti registrati, su supporti informatici non riscrivibili, da parte di personale appositamente autorizzato.

4. Ogni operazione di manutenzione o di backup effettuata sul sistema di protocollo informatico è registrata su un file di log periodicamente controllato.

5. Le copie di backup dei dati e dei documenti sono conservate, a cura del Responsabile del Servizio SISTEMI INFORMATIVI, in locali sicuri e differenti.

Sezione III – Accessibilità ai documenti informatici

Articolo .8. Gestione della riservatezza

1. Ad ogni documento, all'atto della registrazione nel sistema di protocollo informatico, si può associare una Access Control List (ACL) che consente di stabilire quali utenti o gruppi di utenti hanno accesso ad esso. Per default il sistema segue la logica dell'organizzazione, nel senso che ciascun utente può accedere solamente ai documenti che sono stati assegnati alla sua struttura di appartenenza, o agli uffici ad esso subordinati.

2. Il sistema consente altresì di associare un livello differente di riservatezza per ogni tipo di documento trattato dall'amministrazione.

3. I documenti protetti da una Access Control List non vengono mai visualizzati agli utenti privi di diritti di accesso, neanche a fronte di una ricerca generale nell'archivio o di una ricerca full text.

Articolo .9. Accesso da parte di utenti interni all'amministrazione

1. Il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni del sistema di gestione informatica dei documenti, distinto per abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni, è attribuito dal Responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico.

2. Il controllo degli accessi è assicurato utilizzando le password e gli altri sistemi di riconoscimento ed autenticazione implementati dal Servizio SISTEMI INFORMATIVI.

Articolo .10. Accesso da parte di pubbliche amministrazioni

1. L'accesso al sistema di gestione informatica dei documenti dell'Amministrazione da parte di altre pubbliche amministrazioni avviene nel rispetto dei principi della cooperazione applicativa, secondo gli standard e il modello architetturale della Rete Nazionale della Pubblica Amministrazione.

2. Il sistema presenta le funzioni minime di accesso di cui all'articolo 60, comma 2, del DPR 445/2000.

Articolo .11. Accesso da parte di utenti esterni

1. L'accesso per via telematica al sistema di protocollo informatico da parte di utenti esterni all'amministrazione è consentito solo con strumenti tecnologici che permettono di identificare in modo certo il soggetto richiedente: firme elettroniche, firme digitali, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta d'Identità Elettronica), sistemi di autenticazione riconosciuti dall'Amministrazione.

Sezione IV – Trasmissione e interscambio dei documenti informatici

Articolo .12. Sistema di posta elettronica

1. La trasmissione dei documenti informatici avviene attraverso un servizio di posta elettronica certificata conforme agli standard della Rete Nazionale.

2. Il server di posta certificata di cui si avvale l'amministrazione, oltre alle funzioni di un server SMTP tradizionale, svolge anche le seguenti operazioni:

- a) accesso alle Certification Authority per la verifica dei Message Authentication Code (MAC) presenti sui messaggi ricevuti;
- b) tracciamento delle attività nel file di log della posta
- c) gestione automatica delle ricevute di ritorno.

Articolo .13. Cifratura dei messaggi

1. Lo scambio di dati e documenti attraverso reti non sicure avviene attraverso l'utilizzo dei sistemi di autenticazione e cifratura basati su chiave pubblica, che consentono:

a) al destinatario di verificare l'autenticità della provenienza e l'integrità del messaggio, con particolare riferimento alle parti non firmate (ad esempio la segnatura di protocollo)

b) di garantire la riservatezza del messaggio per la protezione dei dati personali sensibili previsti dalla L. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni

2. Lo scambio di dati e documenti attraverso reti sicure, come la Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni o le reti interne, può avvenire anche senza adottare le misure di sicurezza di cui al precedente comma in quanto esse non sono ritenute necessarie.

Sezione V – Conservazione dei documenti informatici

Articolo .14. Supporti di memorizzazione

1. Per l'archiviazione ottica dei documenti sono utilizzati i supporti di memorizzazione digitale che consentono la registrazione mediante la tecnologia laser (Worm, CD-R, magneto-ottici, DVD).

2. E' inoltre consentito l'utilizzo di qualsiasi altro supporto di memorizzazione digitale, comunque idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.

Articolo .15. Procedure di conservazione

1. La conservazione dei documenti digitali e dei documenti analogici (che comprendono quelli su supporto cartaceo) avviene nei modi e con le tecniche specificate nella Deliberazione AIPA 42/2001

Articolo .16. Tenuta dell'archivio informatico

1. Il Responsabile del procedimento di conservazione digitale:

a) adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione digitale e delle copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione, utilizzando gli strumenti tecnologici e le procedure descritte nelle precedenti sezioni

b) definisce i contenuti dei supporti di memorizzazione e delle copie di sicurezza

c) verifica periodicamente, con cadenza non superiore ai cinque anni, l'effettiva leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti.

SEZIONE XVII FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

In questa sezione si deve riportare la descrizione funzionale e tecnica del sistema di gestione informatica dei documenti utilizzato dall'Amministrazione, per la quale è indispensabile la collaborazione del fornitore.

Al minimo, sono richieste le specificazioni inerenti:

- la generalità delle funzioni del sistema;
- le misure di sicurezza di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, del DPCM 31 ottobre 2000
- le misure tecniche ed organizzative atte a garantire la non modificabilità delle registrazioni di protocollo, nonché del registro giornaliero di protocollo
- le misure tecniche ed organizzative che assicurano la contemporaneità delle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo
- le modalità di registrazione delle informazioni annullate o modificate nell'ambito di ogni sessione di registrazione
- la funzione di recupero dei dati registrati sul protocollo di emergenza
- le modalità di trasmissione e registrazione di documenti informatici
- il calcolo dell'impronta dei documenti informatici

- la segnatura di protocollo dei documenti di cui agli articoli 9, 18 e 19 del DPCM 31 ottobre 2000
- il sistema operativo utilizzato per la gestione informatica dei documenti di cui all'articolo 7, commi 1 e 6, del DPCM 31 ottobre 2000
- le funzionalità per lo scambio di documenti informatici tra uffici utente e tra aree organizzative omogenee.

A L L E G A T I

ALLEGATO N° 1 ELENCO DEGLI UFFICI UTENTE DELL'AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA AMC.PG.A01

In questo allegato si devono elencare gli uffici utente che compongono l'area organizzativa omogenea AMC.PG.A01 e specificare la loro articolazione gerarchica.

ALLEGATO N° 2 ABILITAZIONI ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

In questo allegato si devono riportare:

- l'elenco del personale assegnato a ciascun ufficio utente dell'area organizzativa omogenea AMC.PG.A01, con l'indicazione del ruolo ricoperto;
- per ciascuna unità di personale si devono esplicitare le relative abilitazioni allo svolgimento delle operazioni di:
 - ◆ ricezione dei documenti
 - ◆ spedizione dei documenti
 - ◆ registrazione di protocollo dei documenti ricevuti, spediti ed interni
 - ◆ registrazione dei documenti nel registro di emergenza
 - ◆ classificazione
 - ◆ assegnazione
 - ◆ scansione
 - ◆ interscambio di documenti tra uffici utente
 - ◆ archiviazione

ALLEGATO N° 3 DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE ED ESCLUSI DALLA PROTOCOLLAZIONE

In questo allegato si devono elencare i documenti che sono soggetti a registrazione particolare dell'Amministrazione ed esclusi dalla protocollazione [cfr. art. 53, comma 5, del testo unico]. Inoltre, per ciascuno di essi si devono descrivere le modalità di trattamento.

ALLEGATO N° 4 PIANO DI CONSERVAZIONE DELL'ARCHIVIO

In questo allegato si deve riportare il piano di conservazione dell'archivio dell'area organizzativa omogenea AMC.PG.A01 [cfr. art. 68, comma 1, del testo unico] che comprende:

- il titolario di classificazione
- il massimario di selezione, ovvero l'elenco delle tipologie di documenti e fascicoli formati dagli uffici utente, con l'indicazione, per ciascuna tipologia, del periodo minimo obbligatorio di conservazione.

Il massimario di selezione, per la grande varietà di tipologie documentarie presenti nell'archivio, non ha la pretesa di essere completamente esaustivo, di comprendere cioè ogni sorta di atto o documento che possa essere prodotto nel corso della quotidiana attività amministrativa. Pertanto, per ogni tipologia documentaria non compresa nell'elenco si

rimanda alla consulenza diretta della Soprintendenza Archivistica competente per territorio.

ALLEGATO N° 5 UFFICI UTENTE ABILITATI ALL'ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI E CRITERI DI SMISTAMENTO

In questo allegato si devono elencare gli uffici abilitati all'assegnazione dei documenti ricevuti dall'Amministrazione e le unità di smistamento interno. In corrispondenza a ciascuno degli uffici in elenco si devono inoltre specificare: l'indirizzo elettronico e le principali tipologie di documenti trattati che determinano i criteri di assegnazione della corrispondenza [cfr. art. 5, comma 2, lettera e), DPCM 31 ottobre 2000].

ALLEGATO N° 6 LIVELLI DI RISERVATEZZA E LOGICHE DI PROTEZIONE DA ACCESSI NON AUTORIZZATI

In questo allegato sono descritti i livelli di riservatezza gestiti dal sistema di protocollo informatico e per ciascun livello di riservatezza sono specificate le relative abilitazioni all'accesso al patrimonio informativo e documentale. Infine, è evidenziato il livello di riservatezza standard scelto automaticamente dal sistema informatico all'atto della registrazione di protocollo, o della fascicolazione.